



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PALERMO



CONVENZIONE TRA

Il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell'esercizio Fisico e della Formazione, con sede legale in Palermo, Piazza Marina, n. 61, codice fiscale n. 80023730825, in persona del Direttore del Dipartimento e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Gioacchino Lavanco, nato a Polizzi generosa (PA) , il 16.05.1959, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università

E

Sport e salute S.p.A., con sede in Roma (00135), Piazza Lauro De Bosis, 15, Partita IVA 07207761003, in persona del Direttore Generale, Dott. Diego Nepi Molineris, nato a Siena, il 7 ottobre 1971, munito dei necessari poteri e domiciliato presso la sede della Società, di seguito indicata per brevità come "Sport e salute";

PREMESSE

CONSIDERATO che le Università sono un centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è loro compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari pubblici o privati;

VISTA la legge n. 341 del 19 novembre 1990;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo, adottato con Decreto Rettorale n. 1740 del 15.05.2019

CONSIDERATO che Sport e salute – costituita in forza dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002 n. 178, così denominata ai sensi del comma 629, articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità di Governo competente in materia di sport;

CONSIDERATO che in base all'art. 4, lett. b), del proprio statuto fornisce servizi e svolge attività nel campo dello sport, inclusa a titolo esemplificativo la promozione e l'organizzazione di eventi, la gestione di centri e impianti sportivi, a favore dei soggetti pubblici o privati che operano nel campo dello sport e della salute e provvede a sviluppare e sostenere la pratica sportiva, i progetti e le altre iniziative finalizzati allo svolgimento di attività a favore dello sport, della salute e dello sviluppo della cultura sportiva;

CONSIDERATO che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito, anche "MLPS") e Sport e salute, mediante una Convenzione di Sovvenzione sottoscritta nell'anno 2021, ai sensi



dell'art. 4 dell'Accordo di Programma del 9 novembre 2020 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero per le politiche giovanili e lo sport, hanno intrapreso una collaborazione finalizzata a promuovere lo sport come diritto, strumento di inclusione sociale, di integrazione e di valorizzazione delle diversità, contribuendo all'inclusione dei cittadini dei Paesi Terzi e alla coesione sociale, e alla prevenzione e contrasto della discriminazione, della xenofobia e del fenomeno del razzismo;

CONSIDERATO che Sport e salute è organismo competente a promuovere la massima diffusione della pratica sportiva, garantendo l'integrazione sociale e culturale degli individui e delle comunità residenti sul territorio;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di Sovvenzione, sottoscritta il 5 agosto 2021, Sport e salute si impegna a realizzare le attività descritte nella proposta progettuale approvata dal MLPS al fine di promuovere lo sport come strumento di dialogo, inclusione sociale e contrasto alle discriminazioni;

CONSIDERATO che Sport e salute ed il MLPS, intende avviare la collaborazione con il Dipartimento di Scienze psicologiche, Pedagogiche, dell'Esercizio Fisico e della Formazione l'Università dell'Università degli Studi di Palermo diretta alla promozione delle attività oggetto della citata Convenzione di Sovvenzione;

CONSIDERATO che le Parti hanno un reciproco interesse ad avviare la collaborazione, finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione;

CONSIDERATO che la presente convenzione non comporta oneri economici per l'Università.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse vanno considerate parte integrante e sostanziale della presente convenzione (di seguito, la "Convenzione").

ART. 2 – OGGETTO

2.1 Con la Convenzione le Parti intendono avviare il rapporto di collaborazione per la realizzazione di attività di formazione e di ricerca in tema di "sport e integrazione", in attuazione della Convenzione di Sovvenzione tra Sport e salute e MLPS, alle condizioni e termini di seguito specificati. In particolare, la collaborazione avrà ad oggetto:



- i. l'attivazione di un modulo di formazione all'interno del corso di laurea triennale in Scienze delle Attività Motorie e Sportive (L-22) e del corso di laurea specialistica in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate e delle Attività Sportive (LM67/68),
- ii. avente ad oggetto contenuti relativi al tema dell'integrazione attraverso lo sport, con la previsione di almeno 14 ore di didattica frontale per ciascun corso, con il riconoscimento di n. 2 crediti formativi, da attivare per entrambi gli anni accademici 2021-2022 e 2022-2023;
- iii. l'individuazione di un docente incaricato della didattizzazione dei materiali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di Sport e salute, dell'adeguamento dei materiali didattici, nonché dello sviluppo dei contenuti, in collaborazione con l'Università di Tor Vergata, quale referente per il coordinamento scientifico del modulo didattico relativo alle attività di formazione e di ricerca in tema di "sport e integrazione";
- iv. l'organizzazione di un seminario di presentazione del modulo didattico attivato che illustri sinteticamente alcuni dei contenuti che saranno poi ripresi e approfonditi nell'ambito della didattica frontale.

ART. 3 – IMPEGNI DELLE PARTI

3.1 Ai fini dell'attuazione della Convenzione, l'Università si impegna, per quanto di propria competenza, a mettere a disposizione le proprie professionalità nonché i locali dell'Università da utilizzare per lo svolgimento delle attività di comune interesse. In particolare, l'Università si impegna a:

- i. istituire il corso "Sport e Integrazione" nell'offerta formativa didattica dei Corsi di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive (L-22) e in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate e delle Attività Sportive (LM67/68);
- ii. attivare la realizzazione di un programma didattico all'interno degli insegnamenti del corso di laurea triennale in Scienze delle Attività Motorie e Sportive (L-22) e del corso di laurea specialistica in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate e delle Attività Sportive (LM67/68), avente ad oggetto contenuti relativi al tema dell'integrazione attraverso lo sport, con almeno 14 ore di didattica frontale per ciascun corso, con il riconoscimento di n. 2 crediti formativi, da attivare per entrambi gli anni accademici 2021-2022 e 2022-2023;
- iii. individuare un docente incaricato della didattizzazione dei materiali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di Sport e salute, dell'adeguamento dei contenuti didattici nonché dello sviluppo dei contenuti, in collaborazione con l'Università di Tor Vergata, quale referente per il coordinamento scientifico del modulo didattico relativo alle attività di formazione e di ricerca in tema di "sport e integrazione";
- iv. organizzare un seminario di presentazione del modulo didattico, che illustri sinteticamente alcuni dei contenuti che saranno poi ripresi e approfonditi nell'ambito della didattica frontale.



3.2 Ai fini dell'attuazione della Convenzione, Sport e salute si impegna, per quanto di propria competenza, a:

- i. riconoscere all'Università il contributo di cui all'art.4, affinché la stessa realizzi il programma didattico di cui al punto 3.1;
- ii. dare supporto allo sviluppo dei contenuti del programma didattico, attraverso una collaborazione con l'Università di Tor Vergata e la condivisione dei contenuti;
- iii. collaborare con l'Università nella realizzazione del contenuto del seminario di presentazione del programma didattico, anche attraverso la partecipazione di testimonial sportivi;
- iv. supportare la realizzazione del seminario e della didattizzazione dei materiali MLPS-Sport e salute attraverso l'attività di segreteria operativa, prevista dalla Convenzione di Sovvenzione.

ART. 4 - ONERI ECONOMICI

4.1 In riferimento alle spese relative alla realizzazione delle attività oggetto della Convenzione, è prevista una copertura economica nell'ambito del budget stilato in virtù della Convenzione di Sovvenzione.

4.2 Sport e salute riconosce all'Università, un contributo pari ad euro 9.000,00 (novemila/00) da erogare in due tranches di euro 4.500,00 (quattromilacinquecento,00), con le seguenti modalità:

- i. la prima entro il 30 giugno 2022, per l'anno accademico 2021-2022;
- ii. la seconda entro il 30 giugno 2023, per l'anno accademico 2022-2023.

I pagamenti saranno effettuati da Sport e salute in favore dell'Università dietro presentazione di relativa ricevuta/notula/fattura, utilizzabile ai seguenti fini:

- a. spese correlate allo sviluppo dei contenuti didattici dell'insegnamento, nell'ambito dei corsi di studio, ivi comprese spese di missione;
- b. ore di lezione frontali sostenute dal docente incaricato dall'Università (da individuare conformemente ai regolamenti per il conferimento degli incarichi didattici);
- c. coordinamento scientifico.

Resta inteso tra le Parti che i rapporti, anche economici, tra l'Università e i docenti esulano dalla Convenzione. L'Università, pertanto, manleva espressamente Sport e salute da qualsiasi onere e/o responsabilità al riguardo.

ART. 5 – NORMATIVA APPLICABILE

Ogni attività prevista nella Convenzione si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento dell'Università e di Sport e salute. Ove si intendano realizzare concordemente attività che, pur rientrando nella previsione della Convenzione, per loro natura necessitino di una specifica regolamentazione, quali, tra le altre, iniziative di tirocinio e stage, le Parti dovranno addivenire alla sottoscrizione di appositi atti, che, nel rispetto di quanto sancito dalla normativa vigente nelle relative materie, ivi inclusa, per quanto riguarda le attività interessate, quella inerente il riconoscimento di crediti formativi, dovranno essere conformi a quanto pattuito nella presente Convenzione.



ART. 6 – REFERENTI

I responsabili designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto della Convenzione sono:

- a) per l'Università: Prof. Antonio Palma; Coordinatore dei Corsi di Studi in Scienze delle Attività Motorie e Sportive (L-22) e in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate e delle Attività Sportive (LM67/68)
- b) per Sport e salute: D.ssa Teresa Zompetti, Direttore Territorio, Promozione dello Sport di base e Scuola.

Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire lo stesso con altro responsabile, dandone tempestiva comunicazione alla controparte, qualora, nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della Convenzione, uno o più dei responsabili indicati si trovi impossibilitato a svolgere l'attività richiesta.

ART. 7 - GARANZIE

Ciascuna Parte è esonerata da qualsiasi onere e responsabilità derivante dai rapporti di lavoro e/o di collaborazione che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui alla Convenzione.

Ciascuno dei contraenti garantisce:

- a) una copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per i danni che potranno verificarsi nell'espletamento delle attività oggetto della Convenzione presso terzi;
- b) una copertura assicurativa INAIL per infortuni sul lavoro e per malattie professionali a favore del proprio personale.

Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008.

ART. 8 – UTILIZZO DEI MARCHI

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, i marchi dell'Università e quelli di Sport e salute possono essere utilizzati esclusivamente nell'ambito delle attività comuni oggetto della Convenzione, previo il consenso scritto della Parte interessata.

È fatto, pertanto, reciproco divieto alle Parti di utilizzare l'abbinamento della denominazione e dei marchi per finalità diversa dal presente articolo e senza la preventiva approvazione scritta della Parte proprietaria.

ART. 9 - COMUNICAZIONE

I risultati della ricerca e degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della Convenzione avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto della presente intesa e previo consenso scritto dell'altra Parte.



Qualora l'Università e/o Sport e salute intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle attività in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, le Parti concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni e, comunque, saranno tenute a citare l'intesa nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro di formazione.

È consentito a ciascuna delle Parti di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quant'altro scaturisca dalle attività oggetto della Convenzione.

ART. 10 – PROPRIETA' INTELLETTUALE

I diritti patrimoniali sulle eventuali cognizioni, invenzioni, prototipi, software, metodiche, procedure, database e ogni altro prodotto d'ingegno risultanti dalle attività oggetto della Convenzione appartengono alle Parti in egual misura, salvi i diritti morali di coloro i quali hanno svolto l'attività di ricerca. Per quanto riguarda la destinazione dei risultati corrispondenti alla quota di partecipazione dell'Università, quest'ultima sarà regolamentata tenendo anche conto della disciplina prevista dagli artt. 64 e 65 del decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30.

L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo tra le Parti, previamente sottoposto all'approvazione dei rispettivi Organi competenti; in tal caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

ART. 11 - DURATA

La presente Convenzione ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione, fino a Giugno 2023 e potrà essere rinnovata con atto scritto, previa delibera dei rispettivi Organi competenti.

ART. 12– RECESSO

Ciascuna Parte può recedere dalla Convenzione, in ogni momento, qualora dichiari l'impossibilità di proseguire la collaborazione, da comunicarsi con lettera per posta raccomandata A./R. da inviare presso la sede delle Parti.

ART. 13 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le Parti, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i., aggiornato da ultimo con le modifiche apportate dal D.Lgs. 101/2018, recante le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016, si impegnano reciprocamente affinché i dati personali siano utilizzati soltanto per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione, non siano diffusi a terzi e siano trattati in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei soggetti interessati.

ART. 14 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PALERMO



**SPORT
E SALUTE**

ART. 15 - REGISTRAZIONE

Il presente atto, redatto in triplice copia, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16, allegato b, del D.P.R. n. 642 del 1972. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma lì

PER L'UNIVERSITÀ

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

PER SPORT E SALUTE S.P.A.

IL DIRETTORE GENERALE